



Avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA/USRC n. 6 del 14/05/2026

Oggetto: Modalità di presentazione della domanda per la concessione degli incrementi straordinari di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026

Procedura Scheda parametrica

Il presente avviso disciplina le modalità di applicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026 per le istanze presentate secondo il modello parametrico, relative ad edifici ubicati nel Comune dell'Aquila, per le quali:

- a) risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi;
- b) risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo senza che alla data del 31 dicembre 2025 risultino avviati i lavori, a condizione che il mancato avvio sia conseguenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato utilizzo delle misure di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per la parte eccedente il contributo;
- c) risultino in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori alla data di pubblicazione del Decreto 6 (20/05/2025), per le spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente ai lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si fa riferimento alla data di pubblicazione del Decreto Congiunto n. 6 (20/05/2026).

1. La richiesta di incremento è acquisita con la presentazione di tutta la documentazione minima obbligatoria di seguito elencata strettamente necessaria a seconda dei casi di cui sopra.

Codice	Descrizione
PC.01	Mod. USRA/USRC/PC.01 Rev.2.0 - Dichiarazione del richiedente il contributo per la richiesta dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA/USRC n.6 DEL 14/05/2026.
PC.02	Mod. USRA/USRC/PC.01 Rev.2.0 - Dichiarazione del progettista per la richiesta dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA/USRC n.6 DEL 14/05/2026.
VA	<u>Verbale dell'assemblea</u> nei casi previsti di legge, attestante la scelta di ricorrere all'incremento "DL.76/2024", per la copertura della quota in eccedenza, con approvazione del progetto e delega alla consegna.
CMP – DL76	<u>Computo metrico dedicato</u> Le lavorazioni dovranno essere inserite in apposito CME denominato "DL.76/2024" diviso nelle medesime categorie del CME, applicando la versione vigente del Prezzario Regione Abruzzo. In alternativa, per i casi di cui all'art. 1 co.1 lettera b) del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026, potrà essere utilizzato il Prezzario Regione Abruzzo nella versione utilizzata in fase di approvazione o variante intervenuta.
EP	<u>Elenco prezzi</u> Per le lavorazioni di cui al punto precedente dovrà essere presentato l'Elenco Prezzi.
CMP – SP110	<u>Computo metrico delle lavorazioni c.d. Superbonus già contabilizzate</u>



	Dovrà essere presentato a parte il CME dei lavori a valere sul c.d. Superbonus che sono stati già eseguiti e contabilizzati, che non rientrano tra i lavori oggetto del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026.
QC	<u>Quadro comparativo</u> Dovrà essere predisposto un quadro comparativo tra le lavorazioni di cui al contributo sisma e le lavorazioni oggetto di incremento, per la verifica della non duplicazione delle voci, e della non presenza di migliorie.
QTE	<u>Quadro tecnico economico</u> Analogamente il QTE dovrà riportare in apposita colonna distinta, oltre alle categorie di lavorazioni e relative spese tecniche, di cui alla normativa di riferimento per la ricostruzione post sisma, anche tutte le voci di spesa relative all'incremento da computarsi in apposita colonna denominata "DL.76/2024" e riportare il totale.
PP	<u>Parcelle professionali e spese tecniche</u> Le parcelle dovranno essere calcolate sull'importo totale (importo ordinario comprensivo di ISTAT e dell'incremento di cui al DL.76/2024). La quota delle spese tecniche a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo della parcella, calcolata sull'importo totale, la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori. L'importo delle spese tecniche a valere sull'importo ordinario sarà calcolato come differenza tra l'importo della parcella complessiva e la quota a valere sul DL.76/2024. Analogamente per il compenso del presidente del consorzio. Il compenso andrà calcolato sull'importo totale (importo ordinario comprensivo di ISTAT e dell'incremento di cui al DL.76/2024). La quota a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo del compenso, calcolato sull'importo totale, la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori. L'importo a valere sull'importo ordinario sarà calcolato come differenza tra l'importo del compenso complessivo e la quota a valere sul DL.76/2024. Si ricorda che il compenso del presidente di consorzio va calcolato secondo le disposizioni della Determina Congiunta n. 2 del 08-10- 2019 "Delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 118/2019/PAR. Presa d'atto e misure", relativa ai chiarimenti sul compenso spettante agli amministratori/presidenti di consorzio, da ritenersi quale corrispettivo lordo ammesso a finanziamento comprensivo degli oneri previsti per legge ma al netto dell'IVA, se dovuta.
DME	Documentazione attestante il miglioramento di almeno una classe energetica per gli immobili ad uso abitativo, laddove tra gli interventi siano previsti quelli di miglioramento energetico.
PSP	Preventivo di spesa dell'impresa corredato di asseverazione di congruità del tecnico.
DOC_ATT	Documentazione attestante la presenza di spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 e <i>ss.mm.ii.</i> , e cioè l'asseverazione ufficiale depositata presso gli enti competenti (PNCS e/o ENEA) inerente l'ultimo SAL effettuato da cui si evincano le somme ufficiali contabilizzate e la previsione economica di progetto dell'intero intervento soggetto a Superbonus, per i casi dove è stato effettuato almeno un SAL per Superbonus, o come ad esempio verbali di assemblea, compendi o elaborati progettuali, comunicazioni di inizio lavori (CILAS) o titoli edilizi richiesti e/o rilasciati, contrattuale, eventuale relazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato avvio/completamento, <i>etc.</i> (solo laddove non sia stato già definito un provvedimento da parte dell'USRA comprensivo di una variante Superbonus o di risorse di cui al DL76/2024). La documentazione deve essere riferita a periodi precedenti il 31/12/2025 salvo che il richiedente non ricada nelle deroghe tassative di cui all'art.2 co. 3 ter.1 del Decreto Legge 16/02/2023 n. 11 convertito in Legge 11/04/2023 n. 38 per non aver avviato o completato i lavori a valere sul plafond ivi previsto.



DOC_SAL09	Documentazione attestante i SAL in quota sisma 2009, contabilizzati alla data di richiesta dell'incremento del Decreto congiunto, con l'importo dei lavori liquidato.
DOC_SALSP	Documentazione dei SAL asseverati al 31/12/2025, attestanti la spesa sostenuta, con QTE di riepilogo (spesa sostenuta/spesa da sostenere) relativo agli importi in quota Superbonus.

2. Laddove vi fossero carenze documentali riferite alla tabella che precede, l'istruttore provvederà a richiederne l'integrazione assegnandone il termine di 30 giorni al richiedente entro il quale la prenotazione di spesa avrà comunque efficacia; decorso il predetto termine in assenza di integrazioni e/o di valide giustificazioni per l'eventuale differimento del termine, la prenotazione decadrà dai suoi effetti senza necessità di comunicazione alcuna.
3. Le lavorazioni a valere sull'incremento di cui al Decreto Congiunto n. 6 non danno luogo all'accesso alle maggiorazioni di cui all'art.3 del Decreto USRA n.1/2013 ed all'art.3 del Decreto USRA n.3/2013.
4. Per gli interventi ricadenti nel "caso a" del presente avviso, la richiesta di incremento del contributo deve essere presentata contestualmente alla presentazione delle domande non ancora depositate ovvero al riscontro della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio, mediante trasmissione completa della documentazione di cui al punto 1 e delle integrazioni richieste.
5. Per gli interventi ricadenti nel "caso b" del presente avviso, l'istruttoria dell'incremento riguarda esclusivamente le lavorazioni aggiuntive finanziabili ai sensi del presente Avviso e non comporta la rivalutazione del contributo ordinario già assentito, che resta confermato negli importi e nelle determinazioni già approvate.
6. Per gli interventi ricadenti nel "caso b" e nel "caso c" del presente avviso, ai fini del riconoscimento dell'incremento del contributo, si procede con la consegna da parte del richiedente, con la medesima procedura per la c.d. "Variante Sostanziale", dei modelli di dichiarazione e della documentazione minima di cui al punto 1.
7. I modelli di dichiarazione e la documentazione di cui al punto 1 **dovranno pervenire solo e soltanto tramite la "Piattaforma di Acquisizione Documenti Online" dell'USRA (<https://usra.it/ricostruzione-privata-2/piattaforma-di-acquisizione-documenti-online/>)**. Le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta procedura (come, ad esempio, l'invio all'indirizzo usra@pec.it) non saranno presi in carico dall'USRA ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza.
8. Sono esclusi gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 (20/05/2026) mediante comunicazione di chiusura lavori trasmessa a tutti gli enti competenti (Comune, R.S.U. al Genio Civile, etc.) in data pari o precedente al 20/05/2026, sono altresì esclusi i casi per cui il SAL finale ha già ottenuto il nulla osta di liquidazione, anche parziale.
9. Per gli interventi ricadenti nei casi a) b) e c) che avessero già richiesto o ottenuto l'incentivo mediante il ricorso al Decreto Congiunto n. 5 del 28/07/2025 si potrà procedere a fare richiesta dell'incentivo mediante il Decreto Congiunto n. 6 del 14/05/2026 applicando le indicazioni riportate nel presente avviso, nel caso non fosse manifestata la volontà di accedere al Decreto Congiunto n. 6 l'incentivo rimarrà quello già richiesto o ammesso.



10. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente avviso gli interventi per i quali i lavori "superbonus" risultino completati alla data del 31 dicembre 2025.
11. Per i casi di cui all'art. 1 comma 1, lett. c) del Decreto congiunto n. 6 non regolamentati dal presente documento, l'USRA con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.
12. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. i) del Decreto congiunto n. 6, si precisa che non saranno ammissibili interventi che si configurano come migliorie o implementazioni dei requisiti prestazionali, oltre quelli già riconoscibili in base alla normativa della ricostruzione privata post sisma del 6 aprile 2009.
13. Per le istanze contributo con lavori c.d. superbonus iniziati e non conclusi per cui sono presenti spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente a lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025 si potrà procedere alla richiesta dell'incremento previsto dal Decreto Congiunto n. 6. In tali casi si specifica che la quota dell'incremento ammissibile non potrà comunque superare l'importo della quota parte dei lavori c.d. superbonus non ancora contabilizzati (Lav SB). Si precisa infine che l'incremento ammissibile sarà comunque il min tra Lav SB ed il Contributo definibile con il presente avviso.

Esempio di QTE

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
Descrizione	Importi ammessi		
	Contributo ordinario	Contributo DL.76/2024	CONTRIBUTO TOTALE
LAVORI			
a Lavori per la riparazione del danno strutturale e miglioramento sismico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b Lavori connessi agli interventi strutturali compreso il ripristino degli impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c Lavori per la riparazione dei danni di elementi non strutturali e degli impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d Messa a norma degli impianti e cablaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e Adeguamento energetico e acustico conseguibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f Adeguamento alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g Adeguamento igienico-sanitario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h Finiture e impianti danneggiati non connessi agli interventi strutturali relativi alle U.I. adibite ad abitazioni principali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
i Finiture e impianti danneggiati non connessi agli interventi strutturali relativi alle U.I. diverse dalle abitazioni principali, con il limite di 120 €/mq	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
j Eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
s Costi per la sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	totale lavori da C.M.E.	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi su elementi pertinenziali	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi su sito ricadente in area di interesse archeologico	€ 0,00	€ 0,00
	Riparazione elementi accessori al fabbricato/smaltimento amianto	€ 0,00	€ 0,00
	Restauro beni storico-artistici	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi cavità ipogee	€ 0,00	€ 0,00
2	totale lavori voci aggiuntive	€ 0,00	€ 0,00
3	Totale lavori (1+2)	€ 0,00	€ 0,00
4	IVA Lavori su 3 (10%)	€ 0,00	€ 0,00
ONORARI			
	Onorari per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, piano di manutenzione dell'opera, rilievi, misure e contabilità, C.R.E., verifica di vulnerabilità, verifica energetica (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	Cassa previdenziale onorario progettista	€ 0,00	€ 0,00
	IVA onorario progettista	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
	Onorari geologo (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	Cassa previdenziale onorario geologo	€ 0,00	€ 0,00
	IVA onorario geologo	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
	Onorario Certificatore Energetico (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	Cassa previdenziale onorario Certificatore Energetico	€ 0,00	€ 0,00
	IVA onorario Certificatore Energetico	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
	Onorari collaudatore (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	Cassa previdenziale onorario collaudatore	€ 0,00	€ 0,00
	IVA onorario collaudatore	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
	Onorario amministratore (comprensivi di cassa previdenziale)	€ 0,00	€ 0,00
	IVA onorario amministratore	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
	Onorari altre prestazioni (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	Cassa previdenziale altre prestazioni	€ 0,00	€ 0,00
	IVA altre prestazioni	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00
5	Totale onorari	€ 0,00	€ 0,00
	Spese indagini GEO+STRU (al netto degli oneri)	€ 0,00	€ 0,00
	IVA indagini GEO+STRU	€ 0,00	€ 0,00
6	Totale indagini	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE (3+4+5+6)	€ 0,00	€ 0,00



Modalità di calcolo Scheda parametrica (L'Aquila)

Normativa di riferimento – Art. 5 DECRETO CONGIUNTO USRA USRC n. 6/2026
Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%

dove per

- *Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il limite massimo concedibile per l'intero aggregato, al netto di maggiorazioni ed indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.*
- *%SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.*

L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo massimo concedibile per lavori di cui all'art.2 del Decreto USRA n.1/2013 e all'art. 2 del Decreto USRA n. 3/2013, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.

L'incremento ai lavori così determinato a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico, quanto per interventi di sostituzione edilizia.

Il ricorso all'incremento di cui alla presente disposizione, esclude l'applicazione combinata del presente articolo e dei punti 1 del Decreto USRA n. 7/2016, così come modificato dal Decreto USRA n. 15/2019.

Per i casi di cui all'art. 1 comma 1, lett. c), l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare o comunque non pagati, benché contabilizzati.

I compensi del presidente di consorzio o procuratore o commissario o amministratore sono adeguati all'importo lavori effettivamente erogato.

Le competenze professionali potranno essere incrementate solo per le prestazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Per le casistiche ricadenti nel "caso b" e nel "caso c" del presente avviso è necessario richiedere la riapertura della scheda SP2 on line per il calcolo del contributo ammissibile incrementato. Si specifica che non potranno essere apportate modifiche ai parametri inseriti nella scheda o valorizzati nuovi parametri.



Si precisa che, in fase di prima applicazione, qualora non siano state completate le fasi di implementazione della scheda SP2 on line, verrà reso disponibile un foglio excel dedicato, quale simulatore di calcolo dell'incremento del contributo di cui al presente avviso. Il tecnico compilatore è tenuto a verificare la corretta calcolo dell'incremento, rimanendo responsabile per quanto asseverato nella richiesta di incremento.

Per le casistiche ricadenti nel “caso c” del presente avviso, l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare (1).

(1) Per lavori da contabilizzare e già contabilizzati ci si riferisce ai lavori afferenti al contributo sisma ordinario.

Si possono individuare le seguenti fattispecie:

1) Non presentato alcun SAL Lavori al 20/05/2026

Si considera:

CO.09 = incremento contributo DL76/24

L'incremento sull'importo lavori effettivamente spettante coincide con CO.09 derivante dalla scheda SP2 on line o tramite foglio excel dedicato.

I compensi del presidente di consorzio o procuratore o commissario o amministratore sono adeguati all'importo lavori effettivamente erogato.

Le competenze professionali potranno essere incrementate solo per le prestazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori. La quota delle spese tecniche a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo della parcella relativa alla fase esecutiva la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori.

2) Già presentato SAL Lavori al 20/05/2026

Si considera:

CO.09 = incremento contributo DL76/24

PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL; è il rapporto tra i lavori contabilizzati al 20/05/2026 e l'importo lavori ammesso a contributo.

L'incremento effettivamente spettante risulta:

$$CO.09.Lavori = CO.09 \times (1 - PERC)$$

Si intendono “lavorazioni contabilizzate alla data del 20/05/2026”, tutte quelle per le quali è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori in data pari o precedente al 20/05/2026. A titolo esemplificativo le lavorazioni del SAL “a tutto il 19/05/2026” presentato il 30/05/2026, sono da considerarsi contabilizzate in data precedente al 20/05/2026. Infine, i lavori contabilizzati si riferiscono ai lavori afferenti al contributo sisma ordinario.

I compensi del presidente di consorzio o procuratore o commissario o amministratore sono adeguati all'importo lavori effettivamente erogato.

Le competenze professionali potranno essere incrementate solo per le prestazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori. La quota delle spese tecniche a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo della parcella relativa alla fase esecutiva la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori.



3) SAL Finale

Per i casi relativi al SAL Finale, consegnato e non liquidato, l'incremento massimo spettante per le richieste di contributo parametriche MIC si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento come calcolato in precedenza. Pertanto, l'incremento effettivamente spettante risulta:

$$\text{CO.09.Lavori SAL Finale} = \text{CO.09} \times (1 - \text{PERC}) \times 0,1$$

Sono esclusi gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 (20/05/2026) mediante comunicazione di chiusura lavori trasmessa a tutti gli enti competenti (Comune, R.S.U. al Genio Civile, etc.) in data pari o precedente al 20/05/2026, sono altresì esclusi i casi per cui il SAL finale ha già ottenuto il nulla osta di liquidazione, anche parziale.

I compensi del presidente di consorzio o procuratore o commissario o amministratore sono adeguati all'importo lavori effettivamente erogato.

Le competenze professionali potranno essere incrementate solo per le prestazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori. La quota delle spese tecniche a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo della parcella relativa alla fase esecutiva la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Normativa di riferimento – Art. 6 DECRETO CONGIUNTO USRA USRC n. 6/2026
Incremento aggiuntivo minimo per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila)

All'incremento individuato dall'art.5 è aggiunto un incremento aggiuntivo minimo, definito "Incremento basale" definito come di seguito

Si definisce:

- *SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo*
- *Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo*

L'incremento è ammesso per interventi di miglioramento sismico con $Lci < 800$ €/mq. In tal caso l'incremento è pari a $(800 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente

L'incremento di cui al presente articolo è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo

L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione, miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici

Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:

PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;



CO.10= incremento basale determinato con i criteri descritti sopra;

CO.10.Lavori = CO.10 x (1-PERC) l'incremento basale effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c)

Si intendono "lavorazioni contabilizzate alla data del 20/05/2026", tutte quelle per le quali è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori in data pari o precedente al 20/05/2026. A titolo esemplificativo le lavorazioni del SAL "a tutto il 19/05/2026" presentato il 30/05/2026, sono da considerarsi contabilizzate in data precedente al 20/05/2026.

Normativa di riferimento – Art. 7 DECRETO CONGIUNTO USRA USRC n. 6/2026
Ulteriori disposizioni per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila)

L'incremento massimo totale è pari alla somma di quello derivante dall'applicazione degli art.7 e 8

Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui all'art.3 del Decreto USRA n.1/2013 e del Decreto USRA n. 3/2013

Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo

Per i casi relativi al SAL Finale, consegnato e non liquidato, l'incremento basale massimo spettante per le richieste di contributo parametriche MIC si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento come calcolato in precedenza. Pertanto, l'incremento basale effettivamente spettante risulta:

$$\text{CO.10.Lavori SAL Finale} = \text{CO.10} \times (1-\text{PERC}) \times 0,1$$

Sono esclusi gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 (20/05/2026) mediante comunicazione di chiusura lavori trasmessa a tutti gli enti competenti (Comune, R.S.U. al Genio Civile, etc.) in data pari o precedente al 20/05/2026, sono altresì esclusi i casi per cui il SAL finale ha già ottenuto il nulla osta di liquidazione, anche parziale.



ESEMPIO DI CALCOLO – SCHEDA PARAMETRICA PARTE SECONDA

Dati generali

1. Calcolo della % SNR: *“incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è, determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale”*

Dati di input dell'aggregato/unità minima di intervento/edificio singolo					
unità str	SU	SNR	SP	SC	%SNR per US
US 1	0,00	91,72	0,00	55,03	0,41977
US 2	104,43	36,78	0,00	126,50	0,16833
US 3	100,00	25,00	0,00	115,00	0,11442
US 4	80,00	65,00	0,00	119,00	0,29748
US 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
US 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
US 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
US 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
US 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
US 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Totale SNR		218,50	Totale SC	415,53	
Tot SNR al 60%		131,10			
% SNR =		0,316			

2. Calcolo del valore di **Lmi**: *“si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.”*

unità str	Liv Contr Bas	SC	Contributo	Δ < 800,00	Contabilizzato
US 1	700,00 €	55,03	38.522,40 €	100,00 €	15.000,00 €
US 2	1.000,00 €	126,50	126.498,00 €	0,00 €	20.000,00 €
US 3	700,00 €	115,00	80.500,00 €	100,00 €	10.000,00 €
US 4	700,00 €	119,00	83.300,00 €	100,00 €	5.000,00 €
US 5		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
US 6		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
US 7		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
US 8		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
US 9		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
US 10		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo convenzionale intero aggr. = (al netto di maggiorazioni ed ind. ISTAT)			328.820,40 €	300,00 €	
Superficie totale lorda dell'aggregato =			520,00		

Si considera il rapporto tra:

- *il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi (nel caso di esempio le quattro US hanno un livello di contributo tra L0 ed L1 di cui al Decreto USRA n. 1, pari al netto di indicizzazione dei costi, quindi tra 700 €/mq e 1.000 €/mq, con la rispettiva superficie complessiva, determinando un contributo convenzionale di € 328.820,40)*



- e la superficie complessiva lorda dell'aggregato (nel caso di esempio $SL_{tot} = 520,00$ mq)

Lmi = **632,35 €**

Calcolo incremento fondamentale (art. 5 Decreto 6)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella di cui all'art. 5 del Decreto congiunto n. 6, incrociando i dati precedentemente ottenuti.



	0%<=SNR<=25%	25%<SNR<=50%	50%<SNR<=75%	75%<SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%

- La percentuale così ottenuta va applicata all'importo concedibile di cui alla originaria lettera p – *Totale lavori* (derivante dalla somma dei lavori delle singole US comprensivi delle specifiche maggiorazioni) che, nel caso di esempio, si pone pari ad € 450.230,15 e si ottiene il valore dell'incremento aggiuntivo di cui al DL 76/2024.

Incremento fondamentale teorico lavori = 153.078,25 €

Il valore di incremento così definito è ammissibile per i casi in cui non esistono stati di avanzamento lavori liquidati dal Comune.

- Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 5 si terrà conto dell'importo degli stati di avanzamento lavori liquidati dal Comune, applicando la percentuale precedentemente definita alla quota residua dei lavori, così come di seguito.

Quota lavori contabilizzata = 50.000,00 €

Conseguentemente si determina una quota residua di lavori da liquidare, per il caso di esempio, corrispondente all'importo di € 400.230,15 e il conseguente incremento pari a:

Effettivo incremento fondamentale lavori Decreto 6 = 136.078,25 €
(calcolata sull'importo lavori al netto della quota di avanzamento)



Calcolo importo contributo basale (art. 6 Decreto 6)

Ai fini della determinazione del contributo basale si richiamano i valori delle seguenti grandezze:

- SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo
- Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo

Pertanto, nel caso di esempio, si ha:

Totale Superficie complessiva =	415,53
Lci =	791,33

Essendo $Lci < 800$ €/mq il contributo basale è ammissibile ed è pari a $(800 - Lci) \times SC$ come di seguito:

Importo teorico incremento basale =	3.603,60 €
<i>(calcolato solo in rapporto al limite di 800,00 per miglioramento)</i>	

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 il contributo basale è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo. Pertanto si ha:

Importo massimo incremento basale =	3.603,60 €
<i>(verifica del contenimento nel 30% del contributo concedibile)</i>	

Nel caso di esempio non è stata superata la percentuale del 30% ed il contributo basale non subisce riduzioni. Il valore di contributo basale così definito è ammissibile per i casi in cui non esistono stati di avanzamento lavori liquidati dal Comune.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 6 si terrà conto dell'importo degli stati di avanzamento lavori liquidati dal Comune, applicando la percentuale precedentemente definita alla quota residua dei lavori, ottenendo come di seguito

Importo effettivo incremento basale =	3.203,40 €
<i>(calcolato al netto della quota di avanzamento)</i>	



Determinazione contributo complessivo Decreto 6 per quota lavori

Si determina il valore del contributo complessivo del Decreto 6 per quota lavori come previsto al comma 1 dell'art. 7:

<i>Contributo integrativo complessivo Decreto 6 per quota lavori =</i>	<i>139.281,66 €</i>
---	----------------------------

Qualora resti da liquidare il SAL finale il contributo viene ridefinito, come previsto al comma 4 dell'art. 7, come di seguito:

Contributo integrativo per SAL Finale =	13.928,17 €
--	--------------------

Ulteriori disposizioni

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 6: *“L’incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.”*

Nota finale

Si precisa che, per i casi che ricorrono, è in corso di predisposizione una versione aggiornata della scheda parametrica parte seconda, *“on line”*, e della scheda parametrica parte prima, *in formato excel*, al fine di supportare le pratiche che devono ancora completare il relativo procedimento istruttorio.

Si precisa che, in fase di prima applicazione, qualora non siano state completate le fasi di implementazione della scheda SP2 on line, verrà reso disponibile un foglio excel dedicato, quale simulatore di calcolo dell’incremento del contributo di cui al presente avviso. Il tecnico compilatore è tenuto a verificare la corretta calcolazione dell’incremento, rimanendo responsabile per quanto asseverato nella richiesta di incremento.